



## Caratterizzazione dei vini

### Caratterizzazione dei vini: etichettatura e commercio online

Chiunque immette sul mercato del vino è responsabile del rispetto dei requisiti legali. Qui di seguito trovate un riassunto delle disposizioni per l'etichettatura del vino e gli obblighi di caratterizzazione per il commercio online. Le disposizioni legali pertinenti possono essere trovate sulla homepage della SWK (Diritto vitivinicolo).

### Etichettatura dei vini: indicazioni obbligatorie

Le indicazioni obbligatorie devono essere apposte in posizione ben visibile in modo chiaro, leggibile e indelebile e in una lingua ufficiale svizzera.

**Denominazione specifica** (Art. 76 dell'Ordinanza del DFI sulle bevande, RS 817.022.12; Art. 27e dell'Ordinanza sul vino, RS 916.140)

- L'etichetta dei «vini a denominazione di origine controllata» deve contenere, oltre al nome della categoria, la corrispondente origine geografica. Le denominazioni d'origine controllata devono essere definite nella legislazione cantonale (art. 21 e 25 dell'ordinanza sul vino, RS 916.140).
- L'etichetta dei «vini con indicazione geografica tipica» deve contenere, oltre al nome della categoria, l'indicazione della corrispondente provenienza geografica (parte del Paese, la cui estensione supera quella di un Cantone).
- L'etichetta dei «vini da tavola» deve contenere l'indicazione «svizzero». È vietata l'aggiunta di altre indicazioni quali origine, provenienza, vitigno o annata.
- I vini esteri che recano una denominazione d'origine (DOP, DOC, ecc.) o qualsiasi altra denominazione protetta tutelata da una legislazione estera devono rispettare le disposizioni di tale legislazione in materia di denominazione specifica.
- I vini senza denominazione di origine e senza un'altra denominazione protetta recano la denominazione specifica «vino» completata dall'indicazione del Paese di produzione. Se il Paese di produzione del prodotto finale non coincide con quello di origine delle uve o dei vini dai quali è ottenuto, il Paese di produzione deve essere indicato in uno dei modi seguenti:
  - a. «vino prodotto in (nome del Paese dove è avvenuta l'ultima trasformazione) ottenuto da vini di (nome del Paese) o di diversi Paesi»,
  - b. «vino prodotto in (nome del Paese dove è avvenuta l'ultima trasformazione) ottenuto da uve di (nome del Paese) o di diversi Paesi».

**Nome/ragione sociale e indirizzo** (Art. 75 cpv. 1 lett. b dell'Ordinanza del DFI sulle bevande, RS 817.022.12)

Sull'etichetta deve figurare il nome o la ragione sociale del produttore, del vinificatore, del negoziante, dell'importatore, dell'imbottigliatore o del venditore, corredato del rispettivo indirizzo; nella ragione sociale può figurare un termine definito in una legislazione federale o cantonale soltanto se soddisfa i requisiti definiti in detta legislazione.

**Paese di produzione** (Art. 75 cpv. 1 lett. c dell'Ordinanza del DFI sulle bevande, RS 817.022.12)

Sull'etichetta deve figurare il Paese di produzione dei vini, sempre che esso non possa essere desunto dalla denominazione specifica o dal nome, dalla ragione sociale o dall'indirizzo del produttore.



**Tenore alcolico in «% vol.»** (Art. 18 OID, RS 817.022.16)

Il tenore alcolico dichiarato può discostarsi da quello effettivo di un massimo di più o meno 0,5 per cento in volume.

**Partita** (Art 19 und 20 OID, RS 817.022.16)

Per partita o lotto si intende l'insieme di unità di produzione o di vendita di una derrata alimentare che sono state prodotte, fabbricate o imballate in condizioni praticamente uguali. Il numero di lotto deve figurare sull'etichetta o in un'altra parte della bottiglia. L'indicazione deve essere preceduta dalla lettera «L», salvo nel caso in cui non si distingua già chiaramente dalle altre indicazioni della caratterizzazione. La menzione dell'annata del vino è accettata come indicazione della partita se permette una facile identificazione del prodotto.

**Volume nominale in litri (l), centilitri (cl) o millilitri (ml)** (Art. 4 OID, RS 817.022.16; Art. 11 OIQ, RS 941.204)

L'indicazione della quantità nominale deve rispettare le dimensioni seguenti: almeno 4 mm, se la quantità nominale è superiore a 20 cl e uguale o inferiore a 100 cl; almeno 6 mm, se la quantità nominale è superiore a 100 cl.

**Dichiarazione degli allergeni** (Art. 10 und 11 OID, RS 817.022.16; Art. 75 cpv. 1 lett. e dell'Ordinanza del DFI sulle bevande, RS 817.022.12)

La dichiarazione «contiene solfiti» oppure «contiene diossido di zolfo», è obbligatoria per i vini che presentano una concentrazione superiore ai 10 mg di diossido di zolfo al litro. Uova, latte e loro derivati devono essere indicati come allergeni sull'etichetta se dopo il loro utilizzo nei processi di chiarificazione sono rilevabili nel prodotto finito. I pittogrammi di cui all'allegato 10 dell'Ordinanza del DFI sulle bevande (RS 817.022.12) possono sostituire le indicazioni corrispondenti.

**OGM** (Art. 3 OID, RS 817.022.16; Art. 75 cpv. 1 lett. d dell'Ordinanza del DFI sulle bevande, RS 817.022.12; art. 8 ODerrGM, 817.022.51)

Menzione necessaria solo per le derrate alimentari che sono organismi geneticamente modificati (OGM), contengono OGM o sono state ricavate da OGM.

**Irradiazione** (Art. 75 cpv. 1 lett. f dell'Ordinanza del DFI sulle bevande, RS 817.022.12)

L'indicazione «trattato con radiazioni ionizzanti» oppure «irradiato» è necessaria nel caso in cui sia stato impiegato tale procedimento.

**Tenore di zucchero residuo per gli spumanti** (Art. 75 cpv. 3 dell'Ordinanza del DFI sulle bevande, RS 817.022.12)

Per i vini spumanti, sull'etichetta deve figurare una delle seguenti indicazioni in base al tenore di zucchero residuo per litro:

- «extra-brut» da 0 a 6 g
- «brut» meno di 15 g
- «extra-secco» da 12 a 20 g
- «secco» da 17 a 35 g
- «semisecco» da 33 a 50 g
- «dolce» oltre 50 g.



Schweizer Weinhandelskontrolle  
Contrôle suisse du commerce des vins  
Controllo svizzero del commercio dei vini  
Swiss wine trade inspection

## **Etichettatura dei vini: indicazioni facoltative**

**Colore del vino** (Art. 76 cpv. 4 dell'Ordinanza del DFI sulle bevande, RS 817.022.12)

La denominazione specifica può essere completata dall'indicazione del colore del vino.

**Annata** (Art. 75 cpv. 7 dell'Ordinanza del DFI sulle bevande, RS 817.022.12; Art. 27e cpv. 4 dell'Ordinanza sul vino, RS 916.140)

L'indicazione dell'annata di produzione è consentita se il vino è prodotto con almeno l'85% di uve raccolte nell'annata indicata. Per il vino da tavola svizzero, l'indicazione dell'annata è proibita.

**Vitigni** (Art. 75 cpv. 6 dell'Ordinanza del DFI sulle bevande, RS 817.022.12)

È consentito indicare in etichetta uno o più vitigni esclusivamente se il vino è prodotto con almeno l'85% di uve dei vitigni in questione. I vitigni devono essere menzionati secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Per il vino da tavola svizzero, l'indicazione di uno o più vitigni è proibita.

**Termini vinicoli specifici** (Art.19, all.1 dell'Ordinanza sul vino, RS 916.140)

Termini vinicoli specifici come Selezione, Castello, Cœil-de Perdrix, Riserva, ecc. possono essere utilizzati per designare e presentare vini svizzeri a denominazione di origine controllata solo nel rispetto delle loro definizioni.

**Indicazione facente riferimento a un recipiente in legno come barrique o fusto** (Art. 75 cpv. 5 dell'Ordinanza del DFI sulle bevande, RS 817.022.12, RS 817.022.12)

Tale indicazione è proibita in caso di utilizzo di trucioli di legno di quercia.

**Nomi di fantasia** (Art. 18 LDerr RS 817.0 und Art. 12 ODerr, RS 817.02).

Nomi di fantasia sono permessi ma non sostituiscono la denominazione specifica e non devono trarre in inganno i consumatori. Essi devono inoltre rispettare la Legge sulla protezione dei marchi, LPM (RS 232.11).

**Tenore di zucchero residuo per i vini non spumanti** (Art. 75 cpv. 4 dell'Ordinanza del DFI sulle bevande, RS 817.022.12)

Ad eccezione degli spumanti dove l'indicazione è obbligatoria, per i vini può figurare, in base al tenore di zucchero residuo per litro, una delle indicazioni seguenti:

- «secco» fino a un massimo di 4 g
- «semisecco» oppure «leggermente dolce» oltre 4 g e fino a un massimo di 12
- «amabile» oltre 12 g e fino a un massimo di 45 g
- «dolce» oltre 45 g.

**Le ordinanze cantonali possono prescrivere ulteriori requisiti per l'etichettatura dei vini!**



Schweizer Weinhandelskontrolle  
Contrôle suisse du commerce des vins  
Controllo svizzero del commercio dei vini  
Swiss wine trade inspection

## Caratterizzazione dei vini nel commercio online

Tutti i venditori di derrate alimentari (compreso il vino) su internet sono considerati aziende alimentari e sono soggetti al diritto alimentare.

Nel commercio online i consumatori devono disporre delle stesse informazioni messe a disposizione al momento della consegna sul posto. L'unica eccezione per il vino è il numero di partita che deve essere fornito solo al momento della consegna della merce (Art. 44 ODerr; RS 817.02).

Le seguenti informazioni sui vini devono essere indicate nella homepage:

- Denominazione specifica (compresa la categoria e/o la denominazione d'origine)
- Ragione sociale e indirizzo
- Paese di produzione
- Tenore alcolico in «% vol.»
- Volume nominale
- Dichiarazione degli allergeni
- Annata (se indicata sull'etichetta)
- Vitigni (se indicati sull'etichetta)
- Tenore di zucchero residuo per gli spumanti

## Protezione della gioventù

La vendita e la distribuzione di vino ai minori di 16 anni è vietata in tutta la Svizzera. In Ticino, tutte le bevande alcoliche (compreso il vino) non possono essere vendute ai giovani al di sotto dei 18 anni. I commercianti online sono obbligati a prendere misure speciali di sicurezza per garantire la protezione della gioventù quando commerciano bevande alcoliche.

## Importazione di “vini sfusi” dall'UE

Secondo le informazioni ricevute dal CSCV il 10 dicembre 2024 da parte dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), si applicano le seguenti disposizioni:

L'etichettatura obbligatoria per i prodotti vitivinicoli nell'UE ai sensi dell'[art. 119, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) si applica ai prodotti vitivinicoli commercializzati nell'UE e a quelli destinati all'esportazione. Ciò si applica indipendentemente dai recipienti in cui il vino viene immesso sul mercato.

Ciò significa che, a partire dal 31.03.2026, se dei vini dell'UE vengono importati in Svizzera come “vini sfusi”, cioè in cisterne, botti, ecc. e qui imbottigliati ed etichettati, l'etichettatura di questi vini non deve più essere conforme ai requisiti dell'UE.

Per tali vini importati è sufficiente che le indicazioni sulle etichette dei prodotti imbottigliati in Svizzera soddisfino i requisiti della legislazione svizzera.

Le informazioni richieste per l'etichettatura (ingredienti, contenuto alcolico, ecc.) devono essere fornite dal produttore alla consegna dei “vini sfusi” (per esempio sul bollettino di consegna).

Cfr. anche la linea guida dell'UE, in particolare la domanda 3:

[Comunicazione della Commissione — Domande e risposte sull'attuazione delle nuove disposizioni dell'UE in materia di etichettatura dei vini a seguito della modifica del Regolamento \(UE\) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e Commissione regolamento delegato \(UE\) 2019/33](#)





Schweizer Weinhandelskontrolle  
Contrôle suisse du commerce des vins  
Controllo svizzero del commercio dei vini  
Swiss wine trade inspection

### **Esempi:**

Merkblatt Weinetikettierung, Chemische und Veterinäruntersuchungsämter Baden-Württemberg (Stand 07/2024):

[https://www.untersuchungsaeemter-bw.de/pdf/merkblatt\\_weinetikettierung.pdf](https://www.untersuchungsaeemter-bw.de/pdf/merkblatt_weinetikettierung.pdf)

### **Esportazione di vino (svizzero) nell'UE**

I requisiti di etichettatura della Svizzera non sono armonizzati con quelli dell'UE e quindi non soddisfano i requisiti di equivalenza necessari per l'accordo agricolo con l'UE. Ciò significa che l'etichettatura dei vini svizzeri esportati nell'UE deve essere conforme al diritto europeo.

Controllo svizzero del commercio dei vini, giugno 2026